Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 25 del 31 Ottobre 2018

1. COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 119 del 2018 - c.d. "Decreto fiscale"

E' stato pubblicato, sulla "Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il **Decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018** (c.d. "**Decreto fiscale**"), collegato alla Legge di bilancio 2019, che prende la strada verso il Parlamento.

Il provvedimento - in vigore dal 24 ottobre 2018 - reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, tra cui:

- pacificazione fiscale (artt. 1 9);
- semplificazione fiscale e innovazione del processo tributario (artt. 11 16);
- memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (artt. 17 e 18)

È stabilito l'obbligo di invio dei corrispettivi per gli esercenti del commercio al minuto e attività assimilate, che sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previsti dall'articolo 24, primo comma, D.P.R. n. 633/1972). Entrerà in vigore:

- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro;
- dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

È rinviata al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi.

- disposizioni in materia di accisa (art. 20);
- disciplina del Gruppo IVA Estensione dell'istituto del Gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi (art. 21);
- Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (art. 25).

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 119/2018 clicca qui.

2. ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - La posizione della Conferenza delle Regioni sulle varie proposte di legge

Il 4 ottobre 2018 la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento (Rep. n. 18/122/CR04/C11) di Osservazioni sulle proposte di legge in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali in cui è affrontato anche il dibattuto tema delle chiusure domenicali.

Si tratta di un documento che era già stato illustrato nelle sule linee essenziali nel corso di un'audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera dall'Assessore della Regione Lazio, Gian Paolo Manzella.

Il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato poi trasmesso alla Commissione parlamentare unitamente ad una specifica posizione di Trento e Bolzano.

Tutte le proposte di legge analizzate - si legge nel documento - sono accomunate dalla finalità di prevedere una nuova disciplina della materia degli orari degli esercizi commerciali, andando ad incidere (prevedendone l'abrogazione o la modifica sostanziale) sull'articolo 3, comma 1, lett. d–bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Nella citata norma si stabilisce che le **attività commerciali**, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di **somministrazione di alimenti e bevande** sono svolte senza alcuni limiti e

prescrizioni, tra i quali quello indicato alla lettera d-bis, che attualmente recita: "d-bis), il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, **l'obbligo della chiusura domenicale e festiva**, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio".

Ricordiamo che la lett. d-bis. come aggiunta dall'art. 35, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, recitava "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte;".

L'attuale formulazione della lettera d-bis, come sopra riportata, è stata introdotta dall'art. 31, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011.

Inoltre tutte le varie proposte di legge prevedono che:

- le Regioni, d'intesa con gli enti locali, adottano appositi piani per apertura a rotazione (PdL C 526);
- le Regioni, d'intesa con gli enti locali, adottano un piano per regolare orari di apertura e chiusura, prevedendo l'obbligo di chiusura domenicale e festiva (PdL C 457);
- le Regioni fissano **criteri generali sugli orari di apertura**; i Comuni predispongono **accordi territoriali** (anche intercomunali) non vincolanti. In casi particolari, i sindaci possono decidere d'autorità per periodi non superiori a 3 mesi (PdL C 470);
- le Regioni predispongono un **piano triennale** tenendo conto della vocazione turistica del territorio e delle esigenze dei consumatori. I Comuni registrano il regime delle aperture facoltative deciso dai singoli esercenti e lo trasmettono alle Regioni.
- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si legge nel documento nel 2014, ha già approvato un documento (5 agosto 2014, Rep. n. 14/106/CR08A/C11) di posizionamento sulla questione con riferimento ad alcune proposte di legge, tra le quali era presente anche la n. 1629, riproposta ed oggetto della presente disanima (PDL n. 470). È pertanto possibile riprendere le valutazioni espresse dalle Regioni in tale documento, estendendole anche alle attuali proposte di legge in quanto permangono elementi di validità.

In particolare:

- 1. in base anche alle sentenze della Corte Costituzionale (la n. 299/2012 e la n. 27/2013), la materia degli orari e delle deroghe domenicali e festive delle attività commerciali è di esclusiva competenza dello Stato, in quanto attiene alla materia "tutela della concorrenza" ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;
- 2. Ne consegue che le Regioni (come sembrerebbe invece risultare dall'analisi delle varie PDL in esame), non possono e non devono essere delegate ad assumersi l'onere di fare scelte che spettano direttamente allo Stato.
- 3. si condivide la preoccupazione emersa in tutte le relazioni alle PDL in esame, circa il **rischio di** sfruttamento del lavoro domenicale e festivo, la mancanza di retribuzione integrativa, le chiusure delle piccole attività commerciali ed artigianali che di fatto evitano la desertificazione del centro storico ed il depauperamento dei piccoli comuni, soprattutto montani.
- 4. La preoccupazione di molte Regioni è che un provvedimento statale che imponga una chiusura generalizzata per un certo numero di giorni festivi e di domeniche possa produrre una "desertificazione" dei luoghi cittadini nei giorni festivi, considerando che l'apertura dei negozi costituisce certamente un importante fattore di attrattività per i cittadini e i turisti, e che addirittura, al di là delle intenzioni del legislatore, possa anche avere taluni effetti negativi sui livelli occupazionali.

LINK:

Per scaricare il testo del documento della Conferenza delle Regioni del 4 ottobre 2018 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del documento della Conferenza delle Regioni del 5 agosto 2014 clicca qui.

3. REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI – Pubblicato l'avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco - Anno 2019 - Fissate le modalità e i termini per la presentazione di nuove domande e gli adempimenti per i soggetti già iscritti

Co decreto direttoriale del 22 ottobre 2018, pubblicato sul proprio sito istituzionale. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, ha approvato l'avviso per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, riferito agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° gennaio 2019.

Nell'avviso sono fissati le modalità e i termini per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2019 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti.

Con l'avviso si rende noto che, a decorrere dalle ore 12.00 del 5 novembre 2018, i soggetti già iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall'articolo 3 a pena di cancellazione dall'elenco.

Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l'inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del citato Regolamento.

Potranno presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti interessati **residenti nel territorio** delle Regioni a Statuto ordinario.

Il termine utile per la presentazione delle domande Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 18.00 del 17 dicembre 2018.

Le domande da parte dei **soggetti non iscritti all'elenco 2018** dovranno essere presentate al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, **esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modell**o, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.

Coloro che risultano **già iscritti nell'elenco** in vigore dal 1° gennaio 2018 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento, **esclusivamente per via telematica**, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza.

I soggetti che risulteranno iscritti nell'elenco formato a seguito del presente avviso, sono tenuti a versare al Ministero dell'Interno, un **contributo annuo di 25 euro entro il termine del 30 aprile 2019**, come previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 21 giugno 2013.

I INK.

Per scaricare il testo dell'avviso pubblico clicca qui.

LINK

Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.

4. REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI - II CNDCEC mette a disposizione muovi corsi gratuiti

Anche per il 2018 – a decorrere dal 22 ottobre e fino al prossimo 30 novembre - il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) - in collaborazione con il Ministero dell'Interno e la Ragioneria Generale dello Stato - mette a disposizione, gratuitamente, il nuovo corso di formazione professionale a distanza classificato nell'area C7.bis dell'elenco materie "Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali".

Il corso, già accreditato, è articolato in **11 moduli** di circa un'ora, fruibili separatamente, ciascuno dei quali consentirà, dopo aver superato i test, di acquisire un credito formativo professionale (CFP) nella materia C7.bis.

La piattaforma e-learning garantisce la partecipazione gratuita non solo agli oltre 118.000 iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ma anche ai tecnici di area finanziaria degli Enti locali italiani.

LINK:

Per accedere ai corsi clicca qui.

<u>5. RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - II permesso di soggiorno non consente l'iscrizione anagrafica - Le precisazioni dal Ministero dell'Interno</u>

Il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non consente l'iscrizione anagrafica. A stabilirlo è il Ministero dell'Interno, con circolare n. 15 del 18 ottobre 2018, con la quale ha fornito alcune indicazioni in merito al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. "Decreto Salvini") in vigore dal 5 ottobre 2018, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Il D.L. n. 113/2018, all'articolo 13, comma 1, apporta modificazioni al **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142** (recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/VE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale"), che incidono sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.

In particolare la lett. a) modifica l'art. 4 del citato D.Lgs. n. 142/2015, prevedendo - nel comma 1 - che il permesso di soggiorno ivi disciplinato, conseguente alla richiesta di protezione internazionale, costituisce documento di riconoscimento e stabilendo - nel nuovo comma 1-bis - che lo stesso non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Pertanto, dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (5 ottobre 2018) il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs. n. 142/2015, non potrà consentire l'iscrizione anagrafica.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare n- 15/2018 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo di una guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale clicca qui.

<u>6. ATTESTAZIONE ANTIMAFIA - Dalla Fondazione Nazionale Commercialisti le linee</u> guida sull'applicazione di tale istituto introdotto dalla legge n. 161 del 2017

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato un corposo documento, di circa 50 pagine, dal titolo «Le linee guida in materia di "attestazione antimafia" ».

Tale "attestazione" è prevista dalla **legge 17 ottobre 2017, n. 161** (recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"), entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Il documento della FNC analizza le principali criticità derivanti dall'applicazione del neo istituto dell'attestazione di "prevenzione" fornendo agli addetti ai lavori uno strumento operativo corredato anche di una proposta di indice che potrà assurgere a guida operativa per la attestazione antimafia.

- Il documento è diviso in due parti:
- Parte Prima: l'attestazione del programma per le imprese sequestrate;
- Parte Seconda: Prosecuzione o ripresa dell'attività e redazione del programma:

Nella **prima parte** del documento viene esaminata prevalentemente la disciplina da una prospettiva giuridica, con l'intendimento di inquadrare la normativa e fornire considerazioni inerenti all'interpretazione delle principali criticità rilevate.

Nella **seconda parte** vengono, invece, analizzati gli "strumenti di lavoro" a cui il professionista incaricato può fare riferimento per l'espletamento degli incarichi, principalmente, di amministratore giudiziario e di attestatore indipendente.

Il documento nasce dalla necessità di fornire alcuni chiarimenti operativi in seguito alla pubblicazione della citata legge n. 161/2017, che è intervenuta, tra l'altro, sul contenuto della **relazione** *ex art.* 41 *del* **D.Lgs.** 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia), dedicata alla "Gestione delle aziende sequestrate".

Come è noto, detta relazione deve essere predisposta dall'amministratore giudiziario e dallo stesso presentata all'autorità giudiziaria nonché trasmessa all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) entro tre mesi dalla nomina, prorogabili per giustificati motivi a sei mesi e deve contenere quanto precisato dal novellato art. 41 del D.Lgs. n. 159/2011.

Una novità significativa, rintracciabile nel testo dell'art. 41 del D.Lgs. n. 159/2011, così come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 161/2017, si rinviene – secondo quanto rilevato dal documento della FNC - allorché l'amministrazione giudiziaria proponga all'autorità giudiziaria la prosecuzione o ripresa dell'attività di impresa. In tali casi, il legislatore della riforma ha introdotto l'obbligo in capo all'amministrazione giudiziaria di avvalersi di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) L.F., chiamato a redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività d'impresa.

Il ricorso al professionista indipendente è obbligatorio allorché venga proposta dall'amministrazione giudiziaria la prosecuzione/ripresa dell'attività di impresa per ciascun compendio aziendale. Viene pertanto escluso l'onere di attestazione nel caso di imprese per le quali l'amministrazione giudiziaria preveda l'affitto a terzi, la liquidazione, ecc..

LINK:

Per scaricare il testo del documento clicca qui.

7. VINI A D.O. E I.G. - Fissate le norme riguardanti i sistemi di controllo e di vigilanza previsti dalla legge n. 238 del 2016

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018, il **Decreto del Ministero delle** politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, recante "Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino".

Il presente decreto – che sostituisce il decreto ministeriale 14 giugno 2012 - disciplina, in attuazione dell'art. 64, comma 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il sistema di controllo e di vigilanza dei vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG), ai sensi dell'art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modifiche.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è, al contempo, l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG., e, potendo delegare i compiti di controllo ad uno o più organismi di controllo, è, altresì, l'autorità responsabile della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'art. 64, commi 1, 2 e 17, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il Ministero esercita i suoi compiti attraverso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione rodi dei prodotti agro alimentari del Ministero (ICQRF).

La scelta dell'organismo di controllo dovrà essere effettuata, tra quelli iscritti nell' «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo», dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o della IG e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero.

L'attività di controllo e certificazione per i vini a DO e IG viene svolta dagli organismi di controllo su tutti i soggetti della filiera di produzione della singola DO o IG secondo i criteri e con le modalità stabiliti nei rispettivi piani di controllo e nei tariffari approvati.

Ogni produzione riconosciuta, comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo.

All'articolo 11 del decreto in commento si stabilisce che, dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza del Ministero delle politiche agricole.

IINK

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

8. AUTOTRASPORTATORI - Fissato l'importo del contributo di iscrizione all'Albo per l'anno 2019 - Pagamento entro il 31 dicembre 2018

Con delibera n. 3/2018 del 24 ottobre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2018), il Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ha confermato, per l'anno 2019, l'importo del contributo di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori nella misura stabilita per l'anno 2018.

A decorrere dal 1° novembre ed entro il 31 dicembre 2018, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2018, dovranno corrispondere, per l'annualità 2019, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, nella misura così determinata:

- a) da una quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00.
- b) da una ulteriore quota, in aggiunta a quella precedente, dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:
- di euro 5,16: per le imprese con un numero di veicoli da 2 a 5;
- di euro 10,33: per le imprese con un numero di veicoli da 6 a 10;
- di euro 25,82: per le imprese con un numero di veicoli da 11 a 50;
- di euro 103,29: per le imprese con un numero di veicoli da 51 a 100;
- di euro 258,23: per le imprese con un numero di veicoli da 101 a 200;
- di euro 516,23: per le imprese con un numero di veicoli superiore a 200.

- c) Da una ulteriore quota, in aggiunta a quelle precedenti, dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
- di **euro 5,16**: per ogni veicolo, dotato di capacità di carico complessiva, da 6001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6001 a 11.500 chilogrammi:
- di **euro 7,75**: per ogni veicolo, dotato di capacità di carico complessiva, da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi;
- di **euro 10,33**: per ogni veicolo, dotato di capacità di carico complessiva oltre 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi.

Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

- a) a decorrere dal 5 novembre 2018 (come negli anni precedenti), direttamente on-line, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta on-line;
- b) a decorrere dal 3 dicembre 2018, tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale.

Entrambe le modalità sono attivabili nella apposita sezione «**Pagamento Quote**» presente sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2019 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine fissato, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

LINK:

Per accedere al servizio di pagamento clicca qui.

<u>9. PANE NON CONFEZIONATO - La vendita per strada è reato - Nuova sentenza della</u> Corte di Cassazione

Vendere il pane non confezionato per strada è reato. A stabilirlo è la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45274 del 9 ottobre 2018, che si è pronunciata su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato un ambulante per il reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6 della legge n. 283 del 1962 per aver detenuto per la vendita una decina di chilogrammi di pane non confezionato ed esposto ad inquinamento ambientale.

La Corte di Cassazione, nel respingere la tesi difensiva secondo cui il fatto commesso dall'imputato integrava una condotta di cattive modalità di conservazione e non di "cattivo stato di conservazione" come prescrive la legge (art. 5, comma 1, lett. b), L. n. 283/1962), ha diversamente ribadito che ai fini dell'integrazione della contravvenzione in esame si deve ritenere sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie volte a garantire la buona conservazione del prodotto, conseguendone dunque che il reato deve ritenersi integrato nel caso della messa in vendita di pane non confezionato sulla pubblica via esposto, perciò, agli agenti atmosferici in grado di alternarne le proprietà intrinseche.

Ricorda la Corte che costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui - ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in "cattivo stato di conservazione" - "non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza".

In questo senso – scrive la Corte - il "cattivo stato di conservazione", di cui alla citata lett. b), "riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che sono dettate a garanzia della buona conservazione al fine di prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione (scatolame bombato, arrugginito, involucri forati, intaccati, unti, bagnati, esposizione prolungata ai raggi solari di vino e olio, latte lasciato a temperature inadeguate, alimenti collocati in prossimità di insetti e simili). Dunque, ai fini dell'integrazione della contravvenzione in esame si deve ritenere sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie volte a garantire la buona conservazione del prodotto".

Tale è il caso della messa in vendita di pane non confezionato sulla pubblica via esposto, perciò, agli agenti atmosferici in grado di alternarne le proprietà intrinseche.

LINK:

Per scaricare il testo della sentenza n. 45274/2018 clicca qui.

10. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Il Consiglio di Stato chiarisce quando va richiesto il permesso di costruire, la SCIA oppure la super DIA

Quali interventi di ristrutturazione edilizia richiedono il permesso di costruire e per quali opere basta la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)?

A chiarito ancora una volta è la Sezione VI del Consiglio di Stato, che, nella **sentenza n. 5984 del 19 ottobre 2018**, spiega quali titoli abilitativi sono necessari nel caso di una 'ristrutturazione edilizia'.

In termini generali costituiscono "interventi di ristrutturazione edilizia" quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

In tale prospettiva, la ristrutturazione - nelle forme dell'**intervento** "**conservativo**" o "**ricostruttivo**" – si pone in continuità con tutti gli altri **interventi edilizi cosiddetti minori** (*manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo*), che hanno per finalità il **recupero del patrimonio edilizio esistente**.

Il Consiglio di Stato richiama quanto disposto dagli articoli 10, comma 1, lettera c), e 22, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia - TUE).

1) L'art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia - TUE), individua, in modo tassativo, quali sono gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire e tra essi indica soltanto "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".

Ai sensi di tale norma, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano, dunque, di **permesso di costruire** se consistenti in interventi che **portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente** e che comportino, **modifiche del volume**, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (ristrutturazione edilizia).

În via residuale, la **SCIA** assiste invece i restanti interventi di **ristrutturazione c.d.** «**leggera**» (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell'edificio preesistente).

In relazione, invece, agli **immobili sottoposti a vincolo** ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 sono soggetti a SCIA solo gli interventi che non alterano la sagoma dell'edificio.

2) L'art. 22, comma 1, lettera c), del TUE dispone che sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), tra l'altro, "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.".

Dunque, l'intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, senza modifica di sagoma, superficie, volume e destinazione d'uso, non richiede necessariamente il permesso di costruire, ma può essere realizzato **mediante la presentazione della DIA o super DIA** (che con le novità introdotte dal D.Lgs. n. 222/2016 è diventata, a decorrere da giugno 2017, SCIA, alternativa al permesso di costruire) per ragioni di carattere acceleratorio.

LINK:

Per scaricare il testo della sentenza n. 5984/2018 clicca qui.

10.1. Le semplificazioni di regimi amministrativi in materia edilizia - Chiarezza sula terminologia e sugli attuali regimi amministrativi

Dopo aver riportato sopra un breve commento ad una sentenza del Consiglio di Stato in materia di ristrutturazione edilizia, approfittiamo per fare un po' di **chiarezza sulla terminologia** che, a seguito dell'evoluzione della normativa in ambito edilizio, viene attualmente utilizzata.

L'11 dicembre 2016 è entrato in vigore il **D. Lgs. n. 222/2016** (c.d. "**Decreto SCIA 2**"), che insieme al **D.Lgs. n. 126/2016** (c.d. "**Decreto SCIA**") ha dato attuazione alla **Legge n. 124/2015**, meglio conosciuta come "*Riforma Madia*".

Lo scopo di questa manovra è stato quello di operare una **semplificazione del panorama normativo** che regolava i procedimenti richiesti per la realizzazione degli interventi edilizi. In particolare, il D. Lgs. n. 222/2016 ha **modificato significativamente il** D.P.R. n. 380/2001 (**Testo unico dell'edilizia**), introducendo importanti novità su temi complessi come i regimi amministrativi, l'agibilità degli immobili e la modulistica necessaria.

Tra le principali novità introdotte dal citato decreto c'è sicuramente l'eliminazione della DIA (Dichiarazione di inizio attività), della Super-DIA e della CIL (Comunicazione di inizio lavori).

In materia edilizia restano, pertanto, in piedi le seguenti cinque procedure:

- 1. l'attività di edilizia libera,
- 2. il permesso di costruire,
- 3. la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività),
- 4. la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata),
- 5. la SCIA alternativa al permesso di costruire (detta anche Super SCIA).

Per facilitare l'orientamento tra questi regimi amministrativi, al provvedimento normativo è stata allegata la **Tabella A– Sezione II** – che opera una **ricognizione di 41 interventi edilizi e indica la relativa procedura da seguire**.

Ricordiamo, infine, che con il **Decreto 2 marzo 2018** (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018) è stato approvato il **glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera**, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222".

Alla luce delle disposizioni previste dal D,Lgs. n. 222/2016 e delle risultanze emerse dalla successiva Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017, tutte le amministrazioni comunali, entro e non oltre il 30 giugno 2017, sono state obbligate a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, la modulistica unificata e standardizzata per i titoli abilitativi edilizi sopraelencati. Ove necessario, tali moduli sono stati adattati in relazione alle specifiche normative regionali.

LINK:

Per scaricare il testo del glossario clicca qui.

I INK

Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.

11. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI S.R.L. - La partecipazione all'assemblea da parte dell'amministratore non è delegabile a terzi - Sentenza del Tribunale di Napoli

La partecipazione personale dell'organo amministrativo all'assemblea della S.r.l. per l'approvazione del bilancio costituisce un dovere dell'amministratore non delegabile a terzi. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza del 13 settembre 2018, n. 7857.

Nonostante che, nell'alveo delle funzioni dell'organo amministrativo di una società di capitali, rientrano sia funzioni di rappresentanza che funzioni di gestione e che tali tipologie di poteri siano suscettibili di delega – premette il Tribunale - con specifico riferimento alla società a responsabilità limitata, nonostante, diversamente da quanto disposto per la S.p.a., non esista una apposita disciplina in materia di deleghe dei poteri amministrativi, la legge prevede la possibilità di inserire all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo precipue disposizioni volte a conferire ad altri soggetti (assemblea dei soci, singoli soci o terzi) talune attribuzioni tipicamente assegnate all'organo amministrativo.

Tuttavia, non è consentito l'esercizio di una delega gestoria illimitata da parte dell'amministratore, in capo al quale, ai sensi dell'articolo 2475, ultimo comma, Codice civile, devono permanere talune attribuzioni che costituiscono il nucleo irriducibile del potere di amministrazione in una s.r.l.

Ai sensi di tale norma, **non sono delegabili**, in quanto costituiscono **esclusiva competenza dell'organo amministrativo**, "*la redazione del progetto di bilancio* e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 C.C..".

Quale interpretazione dare a questa norma? La competenza dell'organo amministrativo riguarda solo la "redazione del progetto di bilancio" o anche quello della sua presentazione e discussione in assemblea?

Il Tribunale di Napoli ritiene, anzitutto, di "dover procedere ad una interpretazione sistematica di detta norma, nonché teleologicamente orientata, alla luce del complessivo assetto organizzativo che il legislatore ha inteso assegnare al modello della società a responsabilità limitata e, conseguentemente allo statuto dei poteri e degli obblighi dell'amministratore operante in tale ente".

Infatti, a voler ritenere rientrante nella competenza inderogabile dell'organo gestorio esclusivamente l'attività di "redazione del progetto di bilancio" stricto sensu (e non quella della sua presentazione e discussione in assemblea), secondo il Tribunale di Napoli "si ottiene l'inaccettabile risultato di vanificare

l'effettiva ratio della previsione che è, evidentemente, volta ad assegnare all'amministratore l'intero procedimento di formazione del documento contabile".

Oltre ad una interpretazione sistematica, il Tribunale di Napoli propone "una considerazione di ordine strettamente funzionale, incentrata sulla evidenza che se si sottraessero alla sfera di competenza esclusiva degli amministratori determinate attività del tutto complementari alla redazione del progetto di bilancio - quali la sottoposizione del medesimo all'assemblea per l'approvazione e l'esposizione, in tale sede, di chiarimenti su istanza dei soci - si limiterebbero, ingiustificatamente (rectius: illegittimamente), le occasioni per gli stessi di dare conto, in maniera puntuale, della propria gestione anche al fine di poter loro imputare ogni responsabilità di legge, sia civile nei confronti della società e dei terzi ai sensi del combinato disposto degli articoli 2434 c.c., 2392 c.c. e 2393, comma 2, c.c., sia penale ai sensi dell'articolo 2621 c.c. che individua il reato proprio di false comunicazioni sociali".

Pertanto – conclude il Tribunale – "deve dedursi che la partecipazione personale dell'organo amministrativo nell'assemblea dei soci per la presentazione e la discussione del progetto di bilancio ai fini dell'approvazione del medesimo costituisce un dovere dell'amministratore, non delegabile a terzi in quanto trattasi di attribuzione esclusiva, con conseguente annullabilità della delibera ex articolo 2479-ter, comma 1, C.C., in quanto adottata su proposta di un soggetto non abilitato in assenza del vero organo amministrativo".

LINK:

Per scaricare il testo della sentenza n. 7857/2018 clicca qui.

12. AGCOM - Deliberato il costo dei servizi a pagamento

Con delibera n. 157/18/CIR del 26 settembre 2018, l'AGCOM ha deliberato sul costo dei servizi a pagamento forniti dalle aziende mediante telefono.

Nello specifico, con una modifica apportata all'art. 5 dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR del 13 gennaio 2015 (recante il "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa"), si stabilisce che per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche, che prevedono la risposta al cliente da parte di una persona fisica o un risponditore automatico o comunque la fornitura di una prestazione, la tassazione della chiamata ha inizio solo dal momento della risposta dell'operatore del centro servizi oppure dall'inizio della fornitura del contenuto tramite risponditore automatico o della specifica prestazione.

Dunque, l'utente non si troverà più a dover affrontare una spesa inutile per il tempo trascorso ascoltando i messaggi di un risponditore automatico o di una voce registrata, destreggiandosi tra menu e sottomenu spesso organizzati solo al fine di prolungare la telefonata e gonfiarne il costo, ma **pagherà soltanto il tempo effettivo in cui ha ricevuto supporto**.

La base normativa di tale principio si rinviene all'art. 1, commi 55, 130 e 131 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Al comma 55 si stabilisce che "Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore".

Al comma 130 si stabilisce che "Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

Secondo quanto stabilito dal successivo comma 131 "La violazione delle disposizioni di cui al comma 130 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 130, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti".

LINK:

Per scaricare il testo della Delibera n. 157/18/CIR e del suo allegato clicca qui.

13. CONTRATTI PER ADESIONE - Emanate dall'AGCOM le linee guida sulle modalità di dismissioni e trasferimento da parte dell'utenza

Considerando il perdurare di situazioni poco trasparenti e di costi eccessivi posti a carico degli utenti che vogliano cambiare operatore o recedere dal contratto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con delibera n. 204/18/CONS del 21 maggio 2018, ha posto in consultazione pubblica le "linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione".

Le linee guida mirano a fornire, a supporto degli operatori di servizi di telefonia, di servizi televisivi e servizi di comunicazione elettronica, un orientamento sulla corretta applicazione della disciplina in

materia dei costi di recesso imputabili agli utenti in caso di cessazione del contratto, come definita a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 4 agosto 2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 1, commi 1 e 3 del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007 (c.d. "*Decreto Bersani Bis*").

La consultazione, dopo una proroga del termine per l'invio delle osservazioni, si è chiusa il 12 luglio 2018.

Gli ambiti oggetto delle linee guida sono i seguenti:

1) Credito residuo (l'importo prepagato non ancora utilizzato dall'utente per l'acquisto dei servizi sottostanti)

Secondo la normativa è vietata la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico telefonico o del servizio acquistato. Vige, pertanto, il diritto degli utenti alla **sopravvivenza del credito residuo rispetto all'eventuale scioglimento del rapporto contrattuale**, per qualsiasi causa (ivi compresi i casi di esercizio del recesso, trasferimento dell'utenza presso altro operatore e risoluzione per inadempimento).

2) Disposizioni in merito al recesso o al trasferimento delle utenze di telecomunicazioni

I contratti per adesione devono prevedere "la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi ingiustificati e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore".

L'utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze di telecomunicazioni. L'esercizio di tali facoltà è "senza vincoli temporali", quindi esse possono essere esercitate in ogni momento (salvo l'obbligo di preavviso). L'eventuale previsione di una durata minima contrattuale è dunque vincolante solo per l'operatore.

L'utente deve poter conoscere anche il lasso temporale che intercorre tra l'esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell'utenza di telecomunicazioni ed il compimento da parte dell'operatore di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione delle relative richieste, così da poter valutare sotto ogni profilo l'opportunità di esercitarle.

La durata massima di tale lasso temporale è di **30 giorni**, coincidenti con il termine di preavviso massimo da richiedere agli utenti.

In caso di recesso l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, poiché gli unici importi ammessi sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori.

Eventuali spese di recesso, inoltre, devono essere "rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto", nonché comunicate all'Autorità, "esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica".

Tale disciplina è generale ed è valida, quindi, sia per le offerte promozionali, sia per quelle non promozionali. Più precisamente:

- nel caso di contratti che non comprendono promozioni, le spese di recesso **devono essere** commisurate al valore del contratto (ovvero alla somma dei corrispettivi non ancora versati all'operatore) e ai costi reali sopportati dall'azienda,
- nel caso di contratti che comprendono promozioni, le spese di recesso devono essere anche eque e proporzionate alla durata residua della promozione. E' previsto inoltre un limite alla durata dei contratti (24 mesi) laddove questi comprendano offerte promozionali (di beni e servizi).

3) Definizione e quantificazione delle spese di recesso

Secondo l'Autorità, ad oggi le spese di recesso rappresentano la categoria più rilevante di *switching cost* (costi di transizione) e, pertanto, quella che maggiormente incide sulla valutazione degli utenti circa l'opportunità di cambiare fornitore di servizi.

Per questa ragione la disciplina delle spese di recesso deve ricomprendere le **diverse categorie di costi** che l'operatore si riserva di addebitare all'utente nel momento in cui questi recede dal contratto, e possono riguardare:

a) i costi sostenuti dall'operatore per dismettere o trasferire l'utenza.

Tali spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio.

- b) la restituzione totale o parziale degli importi promozionati (siano essi una tantum o periodici) sui servizi e sui prodotti;
- c) il pagamento delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio di comunicazione elettronica.

Le spese di recesso possono variare a seconda della loro natura e soprattutto a seconda del momento in cui il diritto di recesso è esercitato.

• Se il diritto di recesso è esercitato **alla scadenza del contratto** nessuna spesa deve essere imputata all'utente, indipendentemente dalla sua natura. Infatti, poiché il valore del contratto è nullo quando giunge a scadenza (in quanto giunto a scadenza il contratto non prevede nessun altro pagamento), le spese di recesso "commisurate al valore del contratto" non potranno che essere anch'esse nulle.

- Se, invece, il diritto di recesso è esercitato **prima della scadenza del contratto**, le spese di recesso potranno sì essere positive (in quanto commisurate al valore del contratto), ma comunque commisurate ai costi realmente sostenuti dall'operatore.
- Se il diritto di recesso è esercitato prima della scadenza del contratto e precisamente prima della scadenza di un'eventuale promozione, gli operatori possono addebitare all'utente, oltre alle spese sostenute per la disattivazione o trasferimento dell'utenza (sempre che il loro valore sia inferiore al valore del contratto), anche la restituzione degli importi promozionati. La restituzione degli importi promozionati non deve essere integrale. Gli operatori devono imputare agli utenti la restituzione di una parte degli importi promozionati in modo che questa si riduca proporzionalmente fino ad azzerarsi del tutto alla scadenza della promozione offerta.

Quanto agli importi dilazionati, indipendentemente dal momento in cui il diritto di recesso è esercitato, se la dilazione di pagamento riguarda un servizio, gli operatori non devono imputare il pagamento delle rate residue agli utenti che recedono. Se la dilazione di pagamento riguarda invece un prodotto, gli operatori devono concedere all'utente che recede dal contratto la facoltà di scegliere se continuare a pagare le rate residue ovvero pagarle in un'unica soluzione. Nel caso specifico in cui il prodotto non è neutrale gli utenti devono essere liberi di recedere dal contratto senza continuare a pagare le rate residue.

LINK:

Per scaricare il testo della Delibera n. 204/18/CONS e del suoi due allegati clicca qui.

14. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANPAL pubblica il primo report sui Piani Generali di Supporto (PGS)

I 220 tutor specializzati, selezionati e formati dall'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) in collaborazione con il **Ministero dell'Istruzione** e con **Unioncamere**, hanno concordato con quasi 1000 istituti le azioni per sviluppare e potenziare l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

Questo è il primo dato scaturito dal **report effettuato dall'ANPAL** per quanto riguarda i Piani generali di supporto a livello nazionale.

Il **Piano generale di supporto (PGS)** è un documento che formalizza le proposte di assistenza tecnica sviluppate da ANPAL Servizi, per rispondere alle esigenze degli istituti scolastici, e rappresenta il primo contributo che i tutor forniscono ai dirigenti scolastici.

La figura del tutor, come facilitatore di processi di transizione al lavoro per gli studenti, è fondamentale nel quadro di una più ampia rete dei servizi per le politiche attive dove sviluppare e consolidare la relazione tra scuole e imprese.

Il documento fornisce una prima sintesi a livello nazionale dei principali dati emersi dall'analisi dei Piani Generali di Supporto, strumento utilizzato dal tutor per formalizzare la richiesta di assistenza tecnica espressa dalle scuole.

A tale proposito, dopo aver illustrato la logica e i contenuti del PGS, unitamente alla metodologia utilizzata per raccogliere ed elaborare le informazioni, si propone una lettura critica dei principali elementi emersi rispetto alle caratteristiche degli istituti scolastici sottoscrittori dei PGS e dell'assistenza tecnica concordata in relazione ai diversi ambiti di intervento.

Un'attenzione particolare è stata riservata all'analisi delle specifiche richieste ricevute relativamente all'ambito transizione.

Alcuni tra i **principali dati** che emergono dal report dell'ANPAL sono:

- il 50,22% degli studenti interessati nel Piano frequenta il liceo, il 32,35% un istituto tecnico e il 17,42% un indirizzo professionale:
- 3751 sono le persone impiegate nelle scuole per favorire percorsi di alternanza di qualità;
- il 79% degli istituti scolastici impegna al massimo 5 risorse, mentre solo il 6% ne impiega più di 10;
- il 41% delle scuole che hanno sottoscritto un Piano generale di supporto si trova al Nord, il 25% al Centro, il 21% al Sud e il 13% nelle Isole;
- il 91% degli istituti ha chiesto l'assistenza tecnica dei tutor per l'analisi del contesto territoriale, il 78% per la progettazione dell'alternanza scuola lavoro, il 72% per la realizzazione dell'alternanza e il 44% per una valutazione dei percorsi di alternanza.

LINK

Per scaricare il testo del report pubblicato dall'ANPAL clicca qui.



1) Importanti novità in arrivo per tutti gli avvocati italiani: dal 1° novembre 2018, sarà infatti previsto un accesso semplificato sul portale dell'avvocato.

Questo è quanto riporta l'avviso pubblicato il 19 ottobre 2018 sul sito della Giustizia amministrativa, con il quale si informano gli avvocati delle modifiche intervenute sull'assegnazione delle credenziali di accesso con modalità semplificata.

Infatti, al fine di semplificare le procedure di assegnazione delle credenziali per l'accesso al Portale dell'Avvocato, dal 1 novembre 2018, coloro che chiederanno le credenziali riceveranno l'autorizzazione a usare come "Nome Utente" il proprio Codice Fiscale.

Tale nuova modalità di accredito, che sarà gradualmente estesa a tutti gli utenti, ridurrà sensibilmente, una volta a regime, il numero di segnalazioni di problemi legati all'accesso al Portale degli Avvocati, con un miglioramento del servizio

Le credenziali, con la nuova modalità di identificazione, saranno inizialmente assegnate a coloro che richiederanno una nuova utenza ed inoltre agli avvocati che, attraverso una richiesta fatta al webmaster@giustizia-amministrativa.it, segnalino:

- di aver dimenticato la Password e/o il Nome Utente:
- la scadenza della Password, per non utilizzo delle credenziali per oltre 90 giorni.

I INIK

Per scaricare il testo dell'avviso clicca qui.

2) A decorrere dal 1° luglio 2019 scatta l'obbligatorietà del processo tributario telematico. Lo prevede l'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. "*Decreto fiscale*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 e in vigore dal 24 ottobre 2018.

L'obbligatorietà del processo tributario telematico scatta per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. Le modalità telematiche resteranno facoltative solo per i soggetti che decideranno di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3mila euro.

LINK:

Per scaricare il testo del D.L. n. 119/2018 clicca qui.

3) Con avviso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2018, è stata resa nota l'emanazione di un bando pubblico per il finanziamento di importo complessivo pari a euro 2.000.000,00, a mezzo dei contributi di cui alla legge 5 gennaio 2017, n. 4 «Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche», con riferimento all'annualità 2018, di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici.

Il finanziamento è riservato a progetti di ricerca di interesse per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, relativi ad alcune aree di ricerca strategica.

Ogni università o ente pubblico di ricerca può partecipare a un solo progetto di ricerca per ciascuna delle aree di ricerca strategica.

Sono ammessi a finanziamento progetti di ricerca dell'importo complessivo minimo di euro 150.000,00 e fino a un massimo di euro 250.000,00, nonchè di una durata massima di diciotto mesi con avvio entro tre mesi dalla comunicazione di avvenuta assegnazione del finanziamento.

LINK:

Per scaricare il testo dell'avviso clicca qui.

4) Con **delibera n. 490/18/CONS del 16 ottobre 2018**, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato modifiche al regolamento in materia di **tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica** e procedure attuative ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS

Con questa delibera sono stati approvati nuovi meccanismi a salvaguardia del diritto d'autore, i quali prevedono l'adozione sia di nuovi e specifici poteri cautelari che di misure contro la reiterazione di condotte oltraggiose del diritto d'autore.

Le nuove norme approvate dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sono volte a contrastare le violazioni più ignobili che potrebbe subire il riconoscimento dell'attività intellettuale.

LINK:

Per scaricare il testo della delibera n. 490/18/CONS clicca qui.

5) Si è conclusa la seconda edizione del Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche 2018. Erano coinvolte 13.109 Istituzioni, di cui 92 di livello nazionale.

Le operazioni censuarie si sono svolte nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 15 ottobre.

Registrato il **99,1%** di questionari compilati. Nel precedente censimento i rispondenti avevano raggiunto la quota percentuale di 87,6%: quindi quest'anno c'è stato un incremento del 11,5% rispetto al 2016.

I risultati del Censimento delle Istituzioni saranno tuttavia disponibili solo a partire dal secondo semestre del 2019.

Per questa rilevazione censuaria sono state previste **alcune innovazioni e una strategia migliorata per la raccolta dei dati**. Punti di forza di questa edizione sono stati:

- la **qualità del questionario**, con quesiti chiari e semplici, la presenza di un supporto per la compilazione on line e alcuni test strutturati;
- l'ottimizzazione del sito indata.istat.it per le esigenze dei rispondenti e il rafforzamento del coordinamento, monitoraggio e controllo della gestione del portale dedicato, sia in lingua italiana che tedesca. In particolare il sistema di monitoraggio della rilevazione ha avuto anche il supporto di un contact center;
- l'investimento nella formazione dei rispondenti, attraverso linee guida chiare, video tutorial, eventi formativi e una vera e propria piattaforma di formazione a distanza. Particolare la cura riservata alla comunicazione tra istituzioni e a un loro coinvolgimento attivo che ne ha favorito la partecipazione entro i termini previsti.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

- **6)** Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018, **5 decreti legislativi** attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 103/2017:
- il **D.Lgs. n. 120** recante disposizioni per l'armonizzare la disciplina delle spese di giustizia in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione;
- il **D.Lgs. n. 121** relativo all'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni;
- il D.Lgs. n. 122 in materia di casellario giudiziale;
- il D.Lgs. n. 123 di riforma dell'ordinamento penitenziario ed
- il **D.Lgs. n. 124** di riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

I cinque Decreti legislativi entreranno in vigore il 10 novembre 2018.

LINK:

Per scaricare il testo dei cinque decreti clicca qui.

7) La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è stata multata dall'Antitrust per abuso di posizione dominante. L'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha, infatti, accertato che la società, almeno dal 1° gennaio 2012, ha posto in essere una violazione dell'art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con una pluralità di condotte finalizzate a escludere i concorrenti dai mercati relativi ai servizi di gestione dei diritti d'autore, nonché a impedire il ricorso all'autoproduzione da parte dei titolari dei diritti.

l'Autorità ha ordinato alla SIAE di porre immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza accertati e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi.

Ricordiamo che, con l'adozione della **Direttiva 2014/26/UE** (c.d. "*Direttiva Barnier*"), il quadro normativo europeo

Ricordiamo che, con l'adozione della **Direttiva 2014/26/UE** (c.d. "*Direttiva Barnier*"), il quadro normativo europeo relativo al diritto d'autore è stato profondamente rivisitato al fine di favorire la tutela dei diritti d'autore nell'ambito della libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico.

I INK

Per saperne di più e per scaricare il testo del provvedimento dell'Autorità clicca qui.



STANNO PER ARRIVARE DUE NUOVI PREFISSI TELEFONICI: "0843" e "0844" PER RICONOSCERE, RISPETTIVAMENTE, LE TELEFONATE CON FINALITA' STATISTICHE E QUELLE CON FINALITA' COMMERCIALI?

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con una apposita delibera, ha deciso che le telefonate finalizzate ad attività statistiche dovranno avere il prefisso "0843", mentre quelle finalizzate

al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale commerciali dovranno avere tutte lo stesso prefisso: "0844".

Con tale delibera l'AGCOM dà attuazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 (recante "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato".), in vigore dal 4 febbraio 2018.

In tale articolo si stabilisce, infatti, che "tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante" e il rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy.

A tal fine, è stato dato mandato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di individuare due codici o prefissi specifici, "atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale".

Gli operatori esercenti l'attività di call center dovranno provvedere ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'AGCOM, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

- 1) L'AGCOM, con delibera n. 60/18/CIR del 26 marzo 2018, ha dato avvio al procedimento e alla consultazione pubblica per modifiche ed integrazioni del Piano di numerazione (PNN) nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, di cui alla delibera n. 8/15/CIR in attuazione della citata legge n. 5/2018, al fine di individuare "codici atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale".
- 2) Successivamente, con delibera n. 156/18/CIR del 26 settembre 2018 pubblicata sul sito dell'Autorità il 25 ottobre 2018 l'AGCOM ha comunicato gli esiti della consultazione pubblica (Allegato A) e ha provveduto a modificare e ad integrare la numerazione del PNN stabilendo che "i codici "0843" e "0844" identificano in modo univoco rispettivamente le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale".

Viene così modificata la delibera n. 8/15/CIR con l'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter all'articolo 7 dell'Allegato A, che identificano, rispettivamente, i due citati codici "0843" e "0844".

Le numerazioni con tali codici sono utilizzabili sull'intero territorio nazionale.

La **tariffa applicabile** all'utenza per le chiamate dirette alle numerazioni con i due codici "0843" e "0844" è pari a quella applicata per le chiamate dirette a numerazioni geografiche appartenenti al medesimo distretto dell'utente che origina la comunicazione.

La stessa delibera, all'articolo 2, stabilisce che "le disposizioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento alla implementazione dei codici 084x in relazione agli scenari di chiamata dai call center verso i consumatori e di ricezione delle chiamate dagli stessi, sono implementate entro 180 giorni dalla conclusione dell'accordo tra l'operatore di comunicazione elettronica e il call center interessato. Allo scopo, gli operatori di comunicazione elettronica implementano, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, le necessarie configurazioni funzionali al corretto trattamento all'interconnessione e alla presentazione del CLI al chiamato".

3) Si tratta indubbiamente di una rivoluzione ma **con una eccezione** non di poco conto, tanto che da più parti si avverte un certo timore che l'eccezione possa diventare la regola!

L'eccezione è quella prevista all'art. 2 della legge n. 5 del 2017, e precisamente: gli operatori esercenti l'attività di call center dovranno provvedere ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'AGCOM, "oppure" dovranno presentare l'identità della linea a cui possono essere contattati.

Dunque, i call center che non intendono utilizzare le numerazioni di cui all'art. 7, commi 3-bis e 3-ter, dovranno in ogni caso garantire ai clienti chiamati, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la possibilità di richiamare i numeri che risultano, agli stessi, come identificativi (CLI - Calling Line Identifier) della linea chiamante.

Pertanto, i call center che vengono incaricati di condurre una campagna di offerte per una società terza (la stragrande maggioranza dei casi) potranno continuare a utilizzare un numero con un prefisso classico, che inizia quindi sia con lo "0" che con il "3", portandoci a pensare che possa essere una chiamata proveniente da un telefono fisso oppure da un qualsiasi cellulare.

Cosa cambia allora in questi casi per i consumatori?

Poco, se non la possibilità - cosa che adesso non è possibile - di richiamare i numeri da cui arrivano le chiamate promozionali, al costo di una chiamata urbana. In questo caso risponderà un

centralino automatico, sempre attivo, che darà notizia su chi ha effettuato la telefonata commerciale, dando la possibilità di conoscere tutte le offerte, nel caso fossimo interessati.

LINK:

Per scaricare il testo della Delibera n. 60/18/CIR e dei suoi due allegati clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo della Delibera n. 156/18/CIR e del suo allegato clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 22 AL 31 OTTOBRE 2018)

1) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 5 settembre 2018: Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali. (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2018).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 122: Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 – Supplemento Ordinario n. 50).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

3) Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123: Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 – Supplemento Ordinario n. 50).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

4) Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 124: Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 – Supplemento Ordinario n. 50).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Decreto 2 agosto 2018: Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018).

I INK

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

6) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata - Intesa 19 aprile 2018: Intesa, ai sensi dell'articolo 10, della legge 19 agosto 2016, n. 166, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante: «Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti». (Rep. atti n. 49/CU). (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018).

LINK:

Per scaricare il testo dell'Intesa clicca qui.

7) Ministero dell'interno – Provvedimento 16 ottobre 2018: Quinte linee guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014. (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2018).

LINK:

Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.

8) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Delibera 24 ottobre 2018: Versamento per l'anno 2019 del contributo di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori. (Delibera n. 3). (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2018).

LINK:

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

Nessuno si accorge quando PIANGI, quando sei TRISTE o quando SOFFRI, ma tutti si accorgono quando SBAGLI!